

Fiscalità dei Conferimenti nelle Riorganizzazioni Societarie

Conferimenti d'Azienda e di Partecipazioni tra Neutralità e Realizzo

Controllato

Il paper analizza il ruolo dei conferimenti nelle operazioni di riorganizzazione societaria, distinguendo il conferimento d'azienda dal conferimento di partecipazioni e confrontandoli con le corrispondenti operazioni di cessione. La prima parte esamina il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 176 TUIR, con particolare attenzione alla continuità dei valori, al doppio binario civilistico-fiscale e al riallineamento dei maggiori valori contabili. La seconda approfondisce il regime del realizzo controllato disciplinato dall'art. 177 TUIR, illustrandone i presupposti e le modalità applicative. Sono infine considerate le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 in materia di conferimenti minusvalenti, partecipazioni qualificate e società holding, evidenziandone la rilevanza per le riorganizzazioni proprietarie.

Indice

Introduzione	3
Modalità di Riorganizzazione Societaria	4
Cessione D'azienda.....	4
Cessione di Partecipazioni	4
Conferimenti di Partecipazioni	5
Conferimento D'Azienda.....	6
Effetti Civilistici della Cessione e del Conferimento D'Azienda	6
Regime Fiscale del Conferimento D'Azienda	7
Neutralità Fiscale e Continuità dei Valori	8
Regime del Realizzo Controllato	9
Modalità di Attuazione del Regime a Realizzo Controllato	11
Il Doppio Binario Civilistico-Fiscale.....	12
D.lgs. 192/2024.....	14
Conferimenti di Partecipazioni “Qualificate”	15
Conferimenti di Partecipazioni Detenute in Società Holding.....	17
Conclusione.....	19
Bibliografia	20

Introduzione

Le riorganizzazioni societarie sono delle operazioni straordinarie che vengono compiute nell'ottica di organizzare in maniera differente la società nella sua interezza, od in alternativa, una sua parte. Si svolgono al di fuori della gestione ordinaria delle società e le ragioni per le quali gli amministratori si avvalgono di questa possibilità sono dunque molteplici: può esserci la volontà di modificare la struttura o la forma giuridica dell'impresa oppure la necessità di trasferire la titolarità dell'azienda o del controllo dell'impresa. Pertanto, possiamo osservare la configurazione di diverse tipologie di riorganizzazioni che cadono sotto la definizione di riorganizzazioni societarie: le trasformazioni, le fusioni, le scissioni o in ultimo lo scambio di partecipazioni. Esse sono tutte identificabili come decisioni volontarie. (1)

Desiderando analizzare in maniera più attenta le varie situazioni è possibile osservare come le motivazioni per le quali si agisce in questo senso siano diverse e variegate: gli amministratori possono decidere di cambiare la forma societaria o di liberarsi di determinati asset ritenuti non più sufficientemente rilevanti, oppure a conseguenza di difficoltà imprenditoriali o di corporate governance optare per un riassetto societario che faciliti la crescita dell'azienda. La constatazione di problematiche in queste due sfere può infatti risultare in una necessità di concentrazione delle risorse delle società su attività ritenute cruciali e maggiormente importanti da un punto di vista prettamente strategico. In alternativa, le mutate condizioni di mercato o dell'ambiente socioeconomico, possono far emergere il bisogno di adattare la forma giuridica della società anche in vista di cambiamenti dei rapporti di forza tra i soci oppure di strategia nell'ottica della formazione di nuove alleanze interne all'azienda stessa. (1)

Modalità di Riorganizzazione Societaria

La riorganizzazione societaria può avvenire in varie modalità, in questo caso analizzeremo la cessione d'azienda, la cessione di partecipazioni e il conferimento di partecipazioni.

Cessione D'azienda

È opportuno distinguere tra cessione d'azienda, cessione di partecipazioni e conferimento di partecipazioni. La cessione d'azienda è un'operazione alla quale il soggetto imprenditore può ricorrere quando desidera acquisire o vendere un'attività operativa. L'Art. 2555 definisce l'azienda come *“il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa”* pertanto nella cessione d'azienda viene trasferito un complesso unitario di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. La cessione di azienda presenta numerosi vantaggi: si acquisisce immediatamente un'attività operativa, l'avviamento e le relazioni commerciali vengono trasferite e, estremamente rilevante dal punto di vista fiscale, non si eredita lo storico tributario della società.

(2)

Sono presenti naturalmente anche degli svantaggi: la valutazione dei singoli asset può risultare complessa inducendo in errore il compratore, oltre a ciò, può risultare difficile verificare tutti i contratti e le singole posizioni dell'obiettivo d'acquisto. Dal punto di vista fiscale la cessione d'azienda genera una plusvalenza per il venditore, calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni. La presente plusvalenza concorre alla formazione del reddito d'impresa, tuttavia non rileva ai fini IVA ma è soggetta al pagamento dell'imposta di registro.

Cessione di Partecipazioni

La cessione di partecipazioni comporta l'acquisizione delle quote o azioni di una società senza che vi sia un acquisto diretto dei beni aziendali, l'acquirente non diventa proprietario diretto

dei beni aziendali, essi rimangono di proprietà della società, ma compra le azioni o quote e i relativi diritti patrimoniali-amministrativi, la possibilità di assumere il controllo dell'azienda dipenderà dalla percentuale di diritti di voto acquisiti. La suddetta operazione presenta notevoli vantaggi: contrattualmente l'operazione risulta più semplice, permangono tutti i rapporti giuridici esistenti ed è possibile applicare regimi fiscali agevolati. Nonostante ciò, emergono anche delle problematiche quali: oltre all'attivo societario si ereditano anche eventuali passività celate (le passività comunque rimangono giuridicamente in capo alla società, l'acquirente ne sopporta esclusivamente il rischio economico) il controllo sugli asset non è così saldo e post acquisizione possono emergere situazioni problematiche. (2)

Conferimenti di Partecipazioni

Il conferimento di partecipazioni è uno strumento differente per via della presenza di uno scambio di partecipazioni: *“il conferimento di partecipazioni è l'operazione mediante la quale un soggetto trasferisce azioni o quote detenute in una società a favore di un'altra società, definita conferitaria, ricevendo in cambio partecipazioni della stessa conferitaria”*. (2)

Il conferimento di partecipazioni rileva dal punto di vista fiscale anche per la possibilità che emerga una plusvalenza al pari di una cessione, infatti oltre che una cessione di partecipazioni, il cui corrispettivo è in denaro, essa può far conseguire una plusvalenza imponibile anche un conferimento di partecipazioni la cui contropartita è espressa in azioni o quote della conferitaria. In caso di conferimenti o apporti in società di beni in natura si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni conferiti, che per le azioni o le quote di società non azionarie è determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della stessa società conferita.

Conferimento D'Azienda

Il conferimento d'azienda è un'ulteriore modalità a disposizione degli operatori che può essere utilizzata qualora sopravvenga la necessità di una riorganizzazione societaria. È descritto come: *“L'operazione con cui un soggetto, chiamato conferente, trasferisce un'intera azienda o un suo ramo a una società, chiamata conferitaria, ricevendo in cambio partecipazioni sociali della conferitaria”*. Pertanto, devono essere trasferiti i beni che, ex Art. 2555 c.c., fanno parte del complesso organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa: immobili, macchinari, merci, contratti, avviamento, rapporti di lavoro e macchinari.

Effetti Civilistici della Cessione e del Conferimento D'Azienda

L'acquirente, o conferitario, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale, permane in capo al soggetto la facoltà di recedere entro tre mesi per giusta causa. (5)

L'Art. 2112 c.c. copre i rapporti con i lavoratori: nel trasferimento d'azienda il rapporto prosegue con il cessionario, o conferitario, e il lavoratore conserva i propri diritti (5).

Per quanto concerne i debiti aziendali l'articolo di riferimento è il 2560 c.c. che prescrive la responsabilità dell'acquirente/conferitario per i debiti dell'azienda ceduta opera, in linea generale, posti i limiti derivanti dalla rilevanza dei libri contabili obbligatori.

Dal punto di vista fiscale è peculiare la responsabilità per i debiti tributari, ex art. 14 D.lgs. 472/1997, che obbliga il cessionario a rispondere entro limiti e regole specifiche quali: solidarietà limitata, ovvero il compratore è obbligato a rispondere del valore dell'azienda o del ramo ceduto ed il beneficio di escussione che prevede che l'amministrazione finanziaria deve prima riscuotere

dal cedente. Si applicano inoltre limiti temporali alle violazioni opponibili, sono infatti eccepibili le violazioni nell'anno del trasferimento e quelle sorte nei due anni precedenti.

Regime Fiscale del Conferimento D'Azienda

Il regime fiscale del conferimento d'azienda ha delle particolarità che ne fanno un istituto giuridico vantaggioso per le operazioni di riorganizzazione aziendale: il principio di neutralità fiscale, peculiarità di quest'istituto, può consentire al conferente di non realizzare fiscalmente le plusvalenze emergenti dal conferimento. Scegliendo questo percorso il soggetto trasferisce i valori fiscali dell'azienda conferita alle partecipazioni ricevute. (4)

Ai sensi dell'art 176 TUIR i conferimenti d'azienda non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. È assunto dal conferente come valore fiscale delle partecipazioni ricevute l'ultimo valore che sia fiscalmente riconosciuto, la conferitaria invece subentra nei valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo. (4)

Un altro vantaggio che emerge dalla scelta del conferimento d'azienda riguarda le plusvalenze latenti: è possibile reinvestire l'intero valore aziendale senza che vi sia un'immediata erosione fiscale dal momento che qualora esse siano presenti nell'azienda conferita non concorrono alla formazione del reddito del conferente nell'esercizio del conferimento, esse vengono quindi "bloccate" nelle partecipazioni ricevute. (4)

Per quanto concerne il trattamento IVA del conferimento esso può qualificare l'operazione come cessione d'azienda non soggetta ad IVA, questo a condizione che siano presenti tutti gli elementi necessari per l'esercizio dell'attività e che il complesso aziendale sia unitario e funzionante. Avvalersi di questa qualificazione permette al soggetto di non vedere applicata l'IVA sui singoli beni trasferita, risultando in risparmi fiscali notevoli.

Rispetto alla cessione tradizionale il conferimento ha una tassazione agevolata in materia di imposte di registro e ipocatastali: esse, infatti, si applicano in misura ridotta.

Neutralità Fiscale e Continuità dei Valori

Il regime fiscale ordinario del conferimento d'azienda si basa sul principio della neutralità fiscale: L'operazione non fa emergere plusvalenze o minusvalenze immediate, ma rinvia la tassazione garantendo la continuità dei valori fiscali tra il soggetto conferente e la società conferitaria. Questo regime prende il nome anche di neutralità fiscale, infatti non si realizza una plusvalenza/minusvalenza come accade tipicamente in una cessione. (5)

Ciò che accade è che il conferente assume come valore delle partecipazioni ricevute l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, la conferitaria subentra nei valori fiscali qualora le complessità derivati dall'operazione facciano risultare valori civilistici e fiscali divergenti. Se l'operazione ha per oggetto un'azienda, o un ramo della stessa, è fuori campo IVA ai sensi dell'art 2, comma 3, lett. b DPR 633/72. Nella prassi italiana esistono due possibilità d'impostazione contabile che rappresentano l'operazione nella conferitaria: Il modello "successione/valori di libro" dove la conferitaria iscrive attività e passività ai valori contabili che avevano nella conferente. E il modello "valori correnti/perizia" dove la conferitaria assume come valore complessivo quello risultante dalla perizia. (5)

Le riorganizzazioni societarie, come affermato in precedenza, si effettuano anche mediante il conferimento di partecipazioni. Il sistema fiscale italiano per i conferimenti di partecipazioni prevede tre regimi: il regime ordinario, del realizzo controllato e il regime di neutralità fiscale. In materia sono significative le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 che hanno ampliato le possibilità di applicazione del regime di neutralità fiscale.

Regime del Realizzo Controllato

Il ricorso al regime a realizzo controllato per il conferimento di partecipazioni può dipendere dalla possibilità di indurre la neutralità dell'operazione in capo al soggetto conferente, o quantomeno di controllarne l'effetto realizzativo a carico del medesimo soggetto. Permane anche in quest'istituto la neutralità dell'operazione per il conferente; infatti, egli assumerà la qualifica di socio o incrementerà la partecipazione che già detiene. (3)

Perché si possa ricorrere al regime di realizzo controllato è necessario che sussistano i principi enunciati dai commi 2 e 2 bis dell'art 177 Tuir: in caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Inoltre, sempre ex Art. 177 comma 2-bis TUIR, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'Art 2359 del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni enunciate al comma precedente trovano comunque applicazione allorché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% dei diritti di voto o al 5% del capitale per le società quotate o superiore al 20 per cento dei diritti di voto o al 25% del capitale per le società non quotate. e le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente. (6)

Ulteriori vantaggi dell'istituto sono: il differimento della tassazione, essa viene infatti rinviata a una cessione futura delle partecipazioni ricevute. L'assenza di un'immediata uscita

finanziaria per il pagamento delle imposte oltre alla possibilità di realizzare riorganizzazioni, aggregazioni e passaggi generazionali senza che il solo conferimento determini una tassazione basata sui valori di mercato. Il riferimento normativo del realizzo controllato, riconducibile all'Art. 177 comma 2 e comma 2 bis del TUIR, prevede che vi siano due discipline di conferimento a realizzo controllato aventi diversi ambiti di applicazione pratica e diverse condizioni al fine di poterli attuare. Nonostante permanga questa differenza il relativo quadro normativo ne impone una trattazione unitaria in quanto è stato previsto un unico statuto fiscale che si basa sulla uniformità dei presupposti che devono ricorrere per regolare gli effetti fiscali dell'operazione, quindi la necessita che sia indotta la neutralità o che sia controllato l'effetto realizzativo. (6)

Inoltre, nella fattispecie regolata nel secondo comma, l'obiettivo finale è il conseguimento del controllo di diritto della società scambiata da parte della società conferitaria. In questo specifico caso il conferimento potrà avere ad oggetto soltanto azioni o quote di maggioranza, in alternativa il conferimento potrà riguardare anche partecipazioni di minoranza che conferite uno actu consentano ugualmente di acquisire il controllo di diritto della società conferita. (6)

Inoltre, posto che l'acquisizione o l'integrazione del controllo di diritto della società scambiata è la condizione principale per consentire l'applicazione del realizzo controllato, è necessario che dall'atto costitutivo si faccia emergere come nella distribuzione del capitale della società conferita sia stato rispettato il disposto dell'art 2359 cc. Infatti, dovrà risultare che ad operazione conclusa la società conferitaria disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della medesima società cui le partecipazioni hanno formato oggetto di conferimento.

Modalità di Attuazione del Regime a Realizzo Controllato

Quando ricorrono i presupposti per poter applicare il realizzo controllato di cui all'art. 177 comma 2 e comma 2 bis TUIR, il valore normale viene sostituito dal “valore di realizzo” che, secondo la norma, è il valore corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Nonostante il conferimento sia di norma realizzativo è tuttavia possibile indurre la neutralità dell'operazione facendo in modo che il differenziale dia un risultato pari a zero. Dal momento che un'eventuale plusvalenza emergerebbe dalla differenza tra voci di patrimonio netto iscritte e costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, per avere un differenziale pari a zero, e dunque avere un effetto di neutralità, occorre che le voci di patrimonio netto siano iscritte nello stato patrimoniale della società conferitaria per un ammontare esattamente corrispondente al medesimo costo o valore fiscale riconosciuto. Sul piano pratico, una volta conosciuto il sottraendo, quindi il costo fiscale, si iscrive il minuendo, ovvero le voci di patrimonio netto. Si opera dalla determinazione del costo o del valore di acquisto assoggettato a tassazione e solo a fronte di tale dato si iscrivono nel passivo della conferitaria le voci di patrimonio netto in misura corrispondente. (6)

In caso di rivalutazione delle azioni o quote, che può essere oggetto di rideterminazione ai sensi dell'art 5 comma 1 L. 448/2001 e modifiche successive, si pone il problema se per l'applicazione del realizzo controllato sia obbligatorio prendere a riferimento il costo fiscale rideterminato delle medesime partecipazioni.

La giurisprudenza è orientata sul ritenere preferibile la soluzione negativa, benché sia espressamente disposto che la rivalutazione del valore di acquisto sia prevista agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze e nonostante che la stessa configuri una volontà negoziale non rinunciabile. Se la procedura di rideterminazione del valore fosse stata

perfezionata, e se si fosse assunto un costo o valore fiscale inferiore a quello rivalutato, potrebbe emergere una minusvalenza che, come chiarito dal D.Lgs 192/2024, consentirebbe al conferente di avvalersi comunque del regime del realizzo controllato. (6)

Il Doppio Binario Civilistico-Fiscale

Nel conferimento d'azienda può avvenire che il valore attribuito contabilmente ai beni ricevuti sia diverso dal valore riconosciuto ai fini tributari. L'origine della differenziazione è insita nella logica che opera dietro questa distinzione: sul piano civilistico contabile, l'azienda può essere iscritta sulla base del valore risultante dalla perizia e dell'aumento di capitale deliberato dalla conferitaria mentre, sul piano fiscale, ex art. 176 TUIR è imposta la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti quando si opera in regime di neutralità. (7)

L'evoluzione legislativa ha visto evolvere la normativa in materia di riallineamento. Precedentemente, a seguito di operazioni straordinarie, che avvengono sovente in regime di neutralità fiscale, non era presente un'emersione di plusvalenze per il dante causa e correlativamente non vi era riconoscimento fiscale per l'avente causa degli eventuali valori iscritti nella contabilità. L'avente causa poteva successivamente procedere al riallineamento dei valori fiscali a quelli civili mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Conseguentemente alla riuscita dell'operazione di riallineamento vi era un incremento del costo fiscale dei beni sui quali risultano deducibili quote di ammortamento più elevato. I soggetti che potevano effettuare il riallineamento sono quasi esclusivamente soggetti IRES. (7)

Erano oggetto di riallineamento i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituiti da immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, non

potevano essere oggetto di riallineamento i beni iscritti nell'attivo circolante quali rimanenze, crediti e i costi pluriennali. Poteva esserci anche un riallineamento parziale quando esso era effettuato con riferimento ad una parte dei disallineamenti esistenti; l'opzione deve riguardare in tal caso tutti i beni appartenenti alla singola categoria omogenea, ex art. 1 comma 2 DM 25.07.08, si identificavano beni immobili, mobili ed immateriali. Sostanzialmente il maggior valore affrancato in relazione ad una categoria omogenea andava spalmato proporzionalmente su tutti i beni facenti parte di quella categoria.

Inoltre, l'opzione per il regime sostitutivo era esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione. La stessa si considerava perfezionata al momento del versamento della prima delle 3 rate dell'imposta sostitutiva dovuta ex art 1 comma 4 DM 25.07.08.

Ai sensi del vigente art.176, comma 2-ter, TUIR, la società conferitaria può optare, in tutto o in parte, per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all'azienda ricevuta (8).

Nella dichiarazione dei redditi è possibile effettuare l'opzione, relativamente al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata l'operazione. Sui maggiori valori si applicano un'imposta sostitutiva dei redditi, con aliquota del 18% e un'imposta sostitutiva dell'IRAP con aliquota del 3%. (8)

Il pagamento, a differenza di quanto avveniva in precedenza, avviene in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte relative all'esercizio dell'operazione.

D.lgs. 192/2024

Il decreto legislativo 192 del 2024 si inserisce in un contesto dove già erano sorte problematiche interpretative in caso di applicazione dell'art 177 TUIR e di incremento del patrimonio netto della conferitaria in misura inferiore rispetto al costo fiscale delle partecipazioni. In tal caso, infatti, emerge una minusvalenza che può risultare indeducibile.

La prassi amministrativa ha analizzato i “conferimenti minusvalenti” in prima istanza nella risoluzione n.38/E del 20.04.2012 dove ha precisato che la minusvalenza risulta deducibile solo nel caso in cui il minor valore di conferimento trovi corrispondenza nel “valore normale” della partecipazione e non nel valore “convenzionale” stabilito tra le parti nel contesto dell'operazione. Il tema è stato successivamente oggetto del principio di diritto n10/2020 in cui l'agenzia ha chiarito che il criterio di valutazione previsto dall'art 177, comma 2 TUIR trova applicazione solo se dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerge una plusvalenza in capo al soggetto conferente. Nel caso vi siano delle minusvalenze si applica il principio generale del valore normale e pertanto si intendono realizzate e fiscalmente riconosciute solo se le minusvalenze determinate ex art. 9 TUIR. (8)

Nel caso il conferimento avvenga in favore di società quotate il corrispettivo del conferente deve essere valutato ai sensi dell'art. 9 comma 2 TUIR; pertanto, si può desumere che laddove la minusvalenza sia solo contabile ma non effettiva non solo essa non è considerabile deducibile ma l'art 177, comma 2 non trova applicazione. (8)

Secondo questa lettura da un'operazione di conferimento possono emergere diverse casistiche ex art 177, comma 2, TUIR: la società conferitaria iscrive la partecipazione ricevuta – e quindi incrementa il proprio patrimonio netto – in misura pari all'ultimo valore fiscale iscritto dal

socio conferente: l'operazione non determina l'emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti. (8)

Oppure la possibilità che la società conferitaria incrementa il proprio patrimonio netto in misura superiore all'ultimo valore fiscale iscritto dal socio conferente: l'operazione determina l'emersione di plusvalenze rilevanti in misura pari alla differenza tra incremento patrimoniale della conferitaria e costo fiscalmente riconosciuto della conferente. (8)

E come ultima possibilità abbiamo la situazione in cui la società conferitaria incrementa il proprio patrimonio netto in misura inferiore all'ultimo valore fiscale iscritto dal socio conferente: il corrispettivo del conferente deve essere determinato ai sensi dell'art 9 TUIR e, pertanto, l'operazione determinerà l'emersione di minusvalenze rilevanti, solo se il valore di conferimento è in linea con il valore normale della partecipazione conferita. In caso contrario, quindi di valore normale delle partecipazioni conferite superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente l'operazione determinerebbe una plusvalenza. Quest'ultima possibilità è stata quella maggiormente dibattuta; si è infatti ritenuto che la conseguenza del principio di diritto n10/2020 non debba essere quella di precludere l'applicazione dell'art 177 comma 2, ai conferimenti minusvalenti, piuttosto quella di limitare esclusivamente la deduzione di tali minusvalenze secondo quanto già chiarito dalla risoluzione n 38/E/2012.

Conferimenti di Partecipazioni “Qualificate”

Nel quadro normativo esposto dall'art 177 TUIR si era innestata la modifica apportata dall'art 11-bis del decreto legge 34/2019, convertito successivamente dalla legge 58/2019. Questa addizione ha portato all'inserimento del comma 2-bis all'art 177 TUIR, secondo cui “*Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo*

comma , numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lett. a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma".

(8)

Alla luce della presente addizione il realizzo controllato della plusvalenza da parte del conferente può trovare applicazione anche in caso di conferimento di una partecipazione qualificata seppur di minoranza, in una società conferitaria posseduta in via totalitaria.

Conferimenti di Partecipazioni Detenute in Società Holding

Il comma 2-bis dell'art 177 conteneva una specifica previsione riguardante I conferimenti di partecipazioni detenute in società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, in altre parole: società cd. Holding. (8)

Il primo aspetto controverso riguardava la concreta individuazione di tali società, la tesi prevalente era quella secondo cui, al fine di identificarle alla luce delle caratteristiche enunciate in precedenza, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art 162-bis del TUIR che reca la definizione generale di holding ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Posta tale norma è identificabile un'attività di assunzione di partecipazioni quando l'ammontare complessivo delle partecipazioni e degli elementi patrimoniali correlati, verificato basandosi sui dati contabili emergenti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. (8)

L'agenzia delle entrate aveva ritenuto che la formulazione proposta dall'art 162-bis TUIR, che prevedeva i criteri utili ad identificare una società holding, non trovasse applicazione laddove vi siano previsioni non direttamente applicabili nei confronti di tali soggetti, le holding, ma nei confronti di altri soggetti.

In tal senso nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, *“il riferimento alle società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni non è funzionale all'applicazione nei confronti di tali società del regime del c.d. realizzo controllato, ma è solo diretto all'individuazione dei requisiti necessari per beneficiare di tale regime da parte dei soggetti conferenti (unici destinatari del regime del c.d. realizzo controllato) laddove la società scambiata - ossia, la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento - sia proprio una società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni”*. Pertanto a

parere dell'agenzia il metodo da utilizzare per l'individuazione della qualifica di holding, nell'ambito di applicazione del comma 2 bis, era quello a valori correnti, coerente con quanto già affermato per individuare la prevalenza del valore delle partecipazioni detenute dalle holding.

Il decreto legislativo descritto in precedenza è intervenuto in maniera opportuna semplificando significativamente la verifica del superamento delle soglie di qualificazione in caso di conferimento di partecipazioni possedute in una società holding.

Il nuovo comma 2-ter dell'art 177 TUIR dispone che, nel caso di conferimento di partecipazioni una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, qualificabile come holding, le percentuali indicate nel comma 2 devono sussistere *“per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c) numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa”*. (8)

La finalità con la quale il legislatore ha introdotto questa riforma è quella di superare le criticità esistenti nel caso di conferimento di partecipazioni in una società che è qualificabile come holding, il superamento della soglia minima percentuale deve essere verificato sia sulle società da essa direttamente partecipate sia sulle società da essa indirettamente partecipate, in altre parole in caso di conferimento di partecipazioni detenute in una holding, il test per la verifica del superamento delle soglie previsto dalla norma è limitato alle partecipate di primo livello non holding. Qualora la partecipata di primo livello sia, a sua volta una holding controllata occorre

considerare anche le partecipate di primo livello della sub-holding, senza considerare le partecipazioni di quest'ultima.

Conclusione

Il contributo mira a mostrare come il conferimento rappresenti uno strumento notevolmente efficace per realizzare riorganizzazioni societarie e avvantaggiarsi della possibilità di non anticipare necessariamente la tassazione delle plusvalenze latenti.

Nel conferimento d'azienda l'art. 176 TUIR è garanzia della continuità dei valori fiscali nonostante permanga la possibilità che vi sia un disallinamento rispetto ai valori iscritti a bilancio. Nel conferimento di partecipazioni il realizzo controllato, ex art 177 TUIR, permette di determinare il reddito del conferente in base all'incremento patrimoniale della conferitaria, risultando così in una neutralità solamente eventuale. Le modifiche apportate dal D.Lgs. 192/2024 hanno espanso la disciplina, in particolare in relazione alle società holding. Alla luce delle seguenti considerazioni permane la necessità di valutare la convenienza dell'operazione in relazione alle sue peculiarità.

Bibliografia

1. • S. Labory, “Società, operazioni straordinarie su”, in *Dizionario di Economia e Finanza*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2012.
2. • M. Scardeoni, “Operazioni straordinarie: guida completa agli strumenti di riorganizzazione societaria”, Marco Scardeoni & Partners, 16 giugno 2025.
3. • Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, “Il conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato”: prospettive di riforma”, Documento di ricerca, 18 ottobre 2023.
4. • Paratore & Partners, “Conferimento d’azienda: cos’è, come funziona e quali sono le implicazioni giuridiche e fiscali”, s.d.
5. • Assoholding, “Conferimento d’azienda: cos’è, come funziona e quali sono gli aspetti contabili e fiscali”, s.d.
6. • F. Raponi, “Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: novità, tecniche redazionali e casi pratici”, Studio n. 37-2026/T, Consiglio Nazionale del Notariato, 2026.
7. • SEAC S.p.A., “Riallineamento a seguito di operazioni straordinarie”, scheda *Reddito d’impresa*, aggiornata al 17 giugno 2025.
8. • Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Il conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato” dopo la riforma fiscale”, Documento della Commissione di studio “Imposte dirette”, 31 marzo 2025.